

Tribunale di Spoleto - Sezione civile – Sentenza 7 maggio 2021 n. 317

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2531 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione all'udienza del 25.3.2021 e vertente

TRA

Fallimento (...) s.r.l., in persona del curatore p.t., P. IVA: (...), rappresentato e difeso dall'avv. Sa.Pa.

Parte attrice

E

(...) s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA: (...), rappresentata e difesa dagli avv.ti Da.Mo. e Ce.Ma.

Parte convenuta

E

(...), C.F.: (...), rappresentato e difeso dall'avv. Pa.Sa.

Terzo chiamato

E

(...), C.F.: (...), rappresentato e difeso dall'avv. Ga.Pu.

Terzo chiamato

E

(...) s.n.c. di (...) e (...), in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA: (...),

Terza chiamata contumace

E

(...), C.F.: (...),

Terzo chiamato contumace

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione parte attrice ha agito in giudizio sostenendo di aver intrattenuto alcuni rapporti negoziali con la convenuta tramite l'agenzia assicurativa (...) di (...), gestita dall'agente (...); di aver stipulato, nel dicembre dell'anno 2008, con la società convenuta una polizza di assicurazione di cui aveva versato il premio ammontante ad Euro 170.000,00 mediante l'assegno n. (...) -09, consegnato ad (...); che quest'ultimo aveva rilasciato, in data 15.1.2009, una dichiarazione nella quale aveva dato atto di aver ricevuto l'assegno a titolo di pagamento del premio della citata polizza; di aver richiesto, nell'anno 2011, informazioni all'(...) per il riscatto anticipato della polizza e, in seguito alla mancata risposta dell'agente, alla compagnia convenuta che aveva negato l'esistenza della polizza, allegando che l'operazione assicurativa era stata posta in essere a sua insaputa.

In relazione alle vicende descritte (...) era stato condannato per truffa con sentenza n. 151/2016 pronunciata, all'esito del procedimento n. 1440/2011, dall'intestato Tribunale.

Parte attrice ha, quindi, allegato la validità della polizza così stipulata e il proprio diritto ad ottenere la condanna della controparte alla corresponsione del valore di riscatto della polizza; in via subordinata l'attrice ha ipotizzato responsabilità della controparte per il fatto illecito del suo agente e ha allegato il proprio diritto al risarcimento del danno subito, rappresentato dal valore di riscatto della polizza dalla data della domanda, dagli interessi e dalla rivalutazione monetaria.

La parte ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare, in via principale, la validità della polizza suddetta, condannando la controparte al pagamento dell'importo di Euro 194.108,74, corrispondente al valore di riscatto della polizza, degli interessi moratori dalla scadenza al saldo, della rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi equitativamente; di accertare, in via subordinata, l'obbligo in capo alla convenuta di pagamento dell'importo suddetto, individuando la causa petendi di tale obbligazione nel fatto illecito dell'agente (...), e di condannare la stessa al pagamento della suddetta somma, oltre a interessi moratori e rivalutazione monetaria.

Si è costituita in giudizio la convenuta, che ha affermato di aver conferito ad (...), nell'anno 1977, e alla (...) s.n.c., nell'anno 2009, l'incarico di agente per la promozione, per proprio conto, di contratti di assicurazione.

Con specifico riguardo alla domanda spiegata dalla controparte, la convenuta ha eccepito, in rito, la nullità della citazione per genericità e contraddittorietà dell'avversa domanda, non avendo la controparte precisamente individuato il petitum e la causa petendi della domanda; l'improcedibilità della domanda per l'esistenza, in relazione al petitum e alla causa petendi oggetto della domanda attorea, del giudicato penale, posto che in quella sede l'(...) era stato condannato alla restituzione, in favore del legale rappresentante della società attrice, dell'importo di Euro 170.000,00.

Nel merito la convenuta ha, in primo luogo, contestato che fosse intervenuta la stipulazione della polizza vita e che ci fosse stato il pagamento del premio: il documento prodotto da parte

attrice a dimostrazione della conclusione del contratto era, infatti, una mera proposta di polizza; la convenuta non aveva incassato il premio, versato dall'attrice nelle mani dell'agente difformemente rispetto a quanto previsto nella nota informativa, che l'attrice aveva dichiarato di aver ricevuto.

La mancata stipulazione della polizza era sufficiente ad escludere la configurabilità del diritto, invocato dalla controparte, ad ottenere il controvalore del riscatto, peraltro quantificato dall'attrice senza fare riferimento condizioni generali di assicurazione.

La convenuta ha contestato, in secondo luogo, la propria responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c., sostenendo che non vi era stato il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta dell'agente e il danno descritto dall'attrice e che era ipotizzabile il concorso di responsabilità dell'attrice nella determinazione del fatto lesivo.

In ordine al primo profilo, la convenuta ha evidenziato la mancanza, nell'operazione controversa, della funzione assicurativa: la sottoscrizione della proposta aveva avuto lo scopo di consentire all'(...) di raggiungere un budget annuale di contratti, come accertato in sede penale; l'(...) aveva, poi, utilizzato il premio incassato per estinguere la posizione debitoria di un cliente nei confronti della banca della quale il medesimo era Presidente; con tale istituto di credito anche l'attrice aveva intrattenuto rapporti finanziari. Di tali circostanze era a conoscenza l'attrice, che avrebbe finanziato l'operazione controversa.

In ordine al secondo profilo, la convenuta ha indicato alcuni elementi del contegno della controparte rivelatori del concorso di responsabilità della stessa: il premio era stato pagato con assegno, anziché con bonifico da eseguirsi in favore della convenuta; l'assegno non era stato datato ed era stato emesso in favore dello stesso agente; l'attrice non aveva richiesto alcun documento contrattuale attestante il pagamento né alcuna quietanza al momento della sottoscrizione della proposta; non aveva verificato l'ambito dei poteri del beneficiario del pagamento; non aveva richiesto alcuna conferma in merito all'accettazione della proposta da parte della convenuta né alcuna copia della polizza.

La convenuta ha concluso chiedendo al Tribunale di autorizzare, in via pregiudiziale, la chiamata in causa della (...) s.n.c. e dei suoi soci, da ritenersi solidalmente responsabili per i fatti costituenti oggetto della domanda attorea; di dichiarare, sempre in via pregiudiziale, la nullità della citazione e l'improcedibilità della domanda; di respingere, nel merito, la domanda della controparte; di respingere, in via principale, la domanda attorea; di accertare, in via subordinata all'accoglimento della domanda attorea, il concorso di colpa dell'attrice e di escludere il risarcimento ovvero di ridurlo in proporzione del concorso accertato; di accertare, in via ulteriormente gradata, l'importo dovuto all'attrice in ossequio alla prova del medesimo fornita dalla controparte; di condannare i terzi chiamati, in caso di accoglimento della domanda attorea, al pagamento in favore dell'attrice ovvero a tenere la convenuta indenne di quanto corrisposto all'attrice.

Il G.i. ha autorizzato la chiamata in causa dei terzi richiesta dalla convenuta.

Si è costituito in giudizio, in data 19.3.2021, (...), il quale ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per genericità del petitum e della causa petendi; l'inammissibilità-improcedibilità della domanda attorea, atteso che il legale rappresentante dell'attrice, costituito parte civile in sede penale, aveva formulato innanzi al giudice penale una domanda identica a quella oggetto del presente giudizio e (...) era stato condannato, in accoglimento di detta domanda, alla restituzione dell'importo di e 170.000,00 in favore del legale rappresentante dell'attrice; l'infondatezza della domanda dell'attore.

La parte ha concluso chiedendo di accertare, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione ai sensi di legge, ovvero la inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda attorea; di respingere, nel merito, la domanda dell'attore.

Si è costituito in giudizio, in data 19.3.2021, (...), il quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo stato socio della società chiamata a partire dall'anno 2013.

Il terzo chiamato ha spiegato difese identiche a quelle del terzo chiamato (...) in punto di nullità dell'atto di citazione per genericità del petitum e della causa petendi, di l'inammissibilità-improcedibilità e di infondatezza della domanda attorea.

La parte ha concluso chiedendo di accertare, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva; di accertare la nullità dell'atto di citazione ai sensi di legge, ovvero la inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda attorea; di respingere, nel merito, la domanda attorea.

Sono rimasti contumaci la (...) s.n.c. e (...).

La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e la prova per testi. Il legale rappresentante di parte attrice ha reso l'interrogatorio formale.

In primo luogo vengono esaminate le eccezioni sollevate da parte convenuta e dai terzi chiamati relativamente alla nullità dell'atto di citazione e alla improcedibilità della domanda.

La prima eccezione è infondata: parte attrice ha compiutamente descritto il petitum della domanda e ha individuato la causa petendi della domanda indicando, in maniera alternativa, la polizza ovvero il fatto illecito dell'agente della convenuta quale fatto costitutivo della richiesta di condanna della controparte al pagamento dell'importo di Euro 194.108,74; la domanda così articolata nell'atto di citazione ha, d'altra parte, permesso alla convenuta e ai terzi chiamati di spiegare compiutamente le proprie difese, fondate sulla puntuale contestazione delle tesi dell'attrice.

Parimenti infondata si rivela l'eccezione di improcedibilità della domanda dovuta all'esistenza del giudicato, rappresentato dalla statuizione civile contenuta nella sentenza penale con cui (...) è stato condannato a restituire al legale rappresentante dell'attrice l'importo di Euro 170.000,00.

Al riguardo deve, infatti, osservarsi che la statuizione menzionata è intervenuta tra (...), nella qualità non già di legale rappresentante dell'attrice ma di persona offesa dal reato, e (...); che

essa è stata pronunciata all'esito dell'accertamento del reato di truffa commesso dall'(...) ai danni del (...). Il reato è consistito nell'induzione, da parte dell'(...), del (...) in errore circa la intervenuta stipulazione dell'assicurazione citata; nell'incameramento delle somme che il (...) gli aveva consegnato a titolo di premio della polizza con dissimulazione del fine al quale egli intendeva destinarle (doc. n. 8, all. atto di citazione).

Nonostante la domanda spiegata in questo giudizio dall'attrice e i fatti che ne costituiscono il fondamento siano sostanzialmente coincidenti con quelli posti a fondamento dell'azione civile esercitata in sede penale da (...) nei confronti di (...), la sentenza penale sull'azione civile non costituisce un giudicato che rende improcedibile la domanda spiegata in sede civile: non vi è coincidenza tra le parti che hanno spiegato le due azioni, avendo il (...) agito in sede penale nell'indicata qualità di persona offesa dal reato e nei confronti dell'(...) ed essendo stato il presente giudizio instaurato dalla società attrice nei confronti della (...) s.p.a..

Si è, infatti, affermato e deve ribadirsi che il giudicato penale, dotato di efficacia nel giudizio civile ai sensi dell'art. 651 c.p.p., presuppone l'accertata identità (alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni: *personae, petitum, causa petendi*) delle due azioni (Cass., n. 7633/2012).

Le precisazioni che precedono consentono di ritenere infondata anche l'eccezione di inammissibilità-improcedibilità spiegata da (...), in relazione alla quale va, inoltre, considerato che parte attrice non ha spiegato, nei confronti del terzo chiamato in garanzia dalla convenuta, alcuna domanda in sede penale né in questo giudizio.

Venendo al merito della domanda spiegata da parte attrice, se ne valuta la fondatezza premettendo che la domanda di condanna della controparte al pagamento dell'indicata somma di denaro non può rinvenire, diversamente da quanto ipotizzato in via principale dall'attrice, la propria causa petendi nella proposta di assicurazione sottoscritta in data 30.12.2008.

Il documento depositato in atti (cfr. doc. n. 1, all. atto di citazione) non è, invero, inquadrabile come contratto assicurativo, costituendo il medesimo soltanto una proposta di assicurazione, destinata a servire di base al contratto da stipularsi. Tramite la proposta assicurativa in esame il contraente si è obbligato ad accettare il contratto, a ritirare la relativa polizza e a versare il premio.

Pur in presenza della univoca volontà dell'attrice di impegnarsi e della indicazione degli gli elementi essenziali del contratto che mirava a concludere (contratto di assicurazione sulla vita con premio di Euro 170.000,00, avente, quale contraente e beneficiario, la società attrice), la proposta non è stata accettata dalla convenuta, con l'effetto che tra le parti non è sorto il contratto assicurativo.

Tanto chiarito, si osserva che nel caso si specie si verte, come prospettato dall'attrice in via subordinata, in ipotesi di responsabilità di una compagnia di assicurazioni, ex art. 2049 c.c., per il fatto illecito del suo agente, che ha venduto un prodotto assicurativo "fantasma", quale è quello controverso -risultato inesistente nel portafoglio della società convenuta (doc. n. 7, all.

atto di citazione)-, impossessandosi del denaro versato dal risparmiatore per l'acquisto (Cass., n. 18860/2015).

La sottoscrizione della proposta di polizza ad opera dell'agente e la mancata trasmissione della stessa alla convenuta rappresentano fatti illeciti di cui la compagnia convenuta risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c.: trattasi di un'ipotesi di responsabilità indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato purché l'attività illecita posta in essere dall'agente, ancorché privo del potere di rappresentanza, sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze demandategli e su cui la compagnia di assicurazione aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza (Cass., n. 14578/2007).

Per la configurabilità di questa ipotesi responsabilità oggettiva, la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene necessario (ed anche, come si vedrà in seguito, sufficiente) il rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta antiggiuridica posta in essere dall'agente e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente. Ciò significa che non è richiesto un nesso di causalità fra l'incarico conferito dalla società e il danno subito dal terzo, ma che è sufficiente che le mansioni affidate dal proponente abbiano determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se l'agente abbia operato al di là dei limiti delle sue incombenze e perfino, come pure è stato precisato, trasgredendo gli ordini ricevuti e con dolo (Cass. n. 4951 del 2002).

La funzione della previsione di questa ipotesi di responsabilità oggettiva è quella di tutelare chi abbia rapporti con un soggetto che, in virtù del suo inserimento in una struttura, in questo caso una compagnia di assicurazioni, crea per ciò stesso un particolare affidamento nel cliente una volta che gli propone l'acquisto di prodotti del gruppo, affiancando alla responsabilità diretta dell'operatore disonesto quella della società che lo ha utilizzato mettendolo in condizione di provocare il danno al risparmiatore.

Trattandosi, come anzidetto, di responsabilità oggettiva, i danneggiati non sono tenuti a provare la colpa né tanto meno il dolo della compagnia di assicurazioni ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c. che si fonda sulla base dell'esistenza del solo nesso di occasionalità necessaria tra l'attività dell'agente assicurativo e l'illecito a prescindere da qualsiasi indagine sullo stato soggettivo di dolo o colpa della preponente (Cass., n. 12448/2012) ed all'interno della quale non è corretto porre a carico del danneggiato che agisce per il risarcimento di un danno extracontrattuale un onere di diligenza tratto dalla responsabilità contrattuale. Il danneggiato non è, quindi, soggetto ad un difficile e più gravoso onere probatorio avente ad oggetto la effettiva riconducibilità del prodotto assicurativo venduto all'agente alla società di cui questi è l'incaricato, in quanto un siffatto onere sarebbe tale da svuotare la garanzia di ogni contenuto. Ne discende che non assumono alcun rilievo, ai fini della configurazione di una responsabilità in capo alla convenuta, le eccezioni dalla stessa sollevate circa la non riferibilità a sé della polizza oggetto di giudizio.

Ferme queste coordinate interpretative, nel caso di specie è ravvisabile la responsabilità della convenuta, dovendosi ritenere sussistente il nesso di occasionalità necessaria tra l'attività dell'agente e la commissione dell'illecito, che è stata resa possibile dalle incombenze a lui affidate dalla convenuta: come riconosciuto dalla convenuta, (...) ha operato sul mercato

assicurativo in qualità di agente incaricato di promuovere, per conto della convenuta, la conclusione di contratti di assicurazione nel periodo in cui parte attrice ha sottoscritto, tramite l'attività dell'(...), la proposta assicurativa oggetto di giudizio (cfr. doc. n. 4, all. comparsa di costituzione).

Non meritano condivisione le contestazioni della convenuta circa il difetto, nel caso di specie, del suddetto nesso di occasionalità necessaria: dalla sentenza emessa in sede penale e dall'istruttoria svolta in questo giudizio (cfr. testimonianza resa da Fr.Cu., all'udienza del 18.1.2019) si ricava che (...) aveva, in qualità agente assicurativo della (...), curato la sottoscrizione, da parte del legale rappresentante della società attrice, della proposta di polizza in esame; l'(...) aveva, quindi, agito nell'esercizio delle incombenze tipiche del rapporto di agenzia intrattenuto con la convenuta.

Non sono, d'altra parte, condivisibili le deduzioni della convenuta circa il difetto, nell'operazione assicurativa controversa, della funzione assicurativa. Le stesse si basano sulla indimostrata consapevolezza, in capo all'attrice, che le somme dalla stessa versate a titolo di premio sarebbero state destinate, dall'(...), ad estinguere la posizione debitoria di un terzo nei confronti dell'istituto di credito di cui l'(...) era presidente. Tale consapevolezza non è, diversamente da quanto ipotizzato dalla convenuta, desumibile tout court dalla sussistenza di rapporti bancari tra l'attrice e il medesimo istituto di credito: la sussistenza di detti rapporti è un dato assolutamente non indicativo della partecipazione dell'attrice agli intenti fraudolenti dell'(...).

Nessun elemento concreto è, in realtà, emerso in giudizio a sostegno della tesi della convenuta, potendo, al contrario, ricavarci dalla sentenza pronunciata in sede penale (doc. citato) che l'(...) aveva dissimulato all'attrice l'intento di utilizzare il denaro, dalla medesima corrisposto quale premio della polizza oggetto della proposta, ad altri fini.

Non è, infine, ravvisabile, in capo all'attrice, il concorso di responsabilità ipotizzato dalla convenuta.

Dettando un principio applicabile al caso di specie, la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che, nella prospettiva qualificatoria di cui all'art. 2049 c.c., la condotta del terzo/investitore - non inserendosi nella situazione di potenzialità dannosa determinata dal contegno della preponente, ma appartenendo ad una serie eziologica diversa e determinante dell'evento - può giungere a interrompere il nesso causale solo allorché gli fosse chiaramente percepibile che la condotta del preposto si poneva in assenza o al di fuori del rapporto con l'intermediario ovvero fosse consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale posta in essere dal promotore finanziario o ancora quando avesse prestato acquiescenza all'irregolare condotta del preposto: acquiescenza desunta dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle operazioni, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socioeconomiche (v. Cass. 22/11/2018, n. 30161; Cass. 14/12/2018, n. 32514).

Nel definire il contenuto di questa prova liberatoria, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che la consegna di somme di denaro da parte del cliente con modalità difformi da quelle cui il promotore dovrebbe attenersi possa di per sé escludere il rapporto di necessaria occasionalità ed anche che possa costituire concausa del danno o determinare l'applicazione dell'art. 1227 c.c. ai fini della riduzione del risarcimento spettante all'investitore (Cass. n. 32514 del 2018, cit.; Cass. 01/03/2016, n. 4037; 24/07/2009, n. 17393; Cass. 15/09/2020, n. 19111).

In applicazione di questi principi al caso di specie, deve escludersi che il versamento del premio, da parte dell'attrice, con modalità difformi rispetto a quelle indicate nella nota informativa sia indice del concorso di responsabilità dell'attrice, al pari della omessa verifica dell'ambito dei poteri del beneficiario del pagamento e della mancata richiesta all'agente della conferma circa l'accettazione della proposta da parte della convenuta: parte attrice ha riposto, per un verso, il proprio affidamento nella diligenza qualificata dell'agente, che ha promosso la sottoscrizione della proposta assicurativa; le omissioni indicate dalla convenuta non rappresentano, per altro verso, anomalie o atipicità evidenti che il danneggiato avrebbe potuto o dovuto necessariamente tenere presenti all'atto della formazione del proprio convincimento.

Ritenuta sussistente la responsabilità della convenuta è, a questo punto, possibile esaminare la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dall'attore.

A tal fine è necessario valutare se parte attrice abbia dimostrato di aver subito il danno allegato e nella misura indicata per effetto del fatto illecito posto in essere da (...); la prova siffatta ha, quindi, avuto ad oggetto la dimostrazione del pagamento dei premi nelle mani dell'agente e nell'incameramento delle somme da parte di costui.

La prova sul punto può dirsi formata.

Parte attrice ha, infatti, dimostrato di aver versato, nelle mani di (...), il premio relativo alla proposta assicurativa nella misura dedotta tramite l'assegno non trasferibile versato in atti (doc. n. 2 e 3, all. atto di citazione). L'assegno reca un importo corrispondente a quello indicato nella proposta assicurativa (Euro 170.000,00, doc. n. 1, all. atto di citazione). È stato, poi, accertato in sede penale (doc. n. 8, all. atto di citazione) che l'assegno era stato consegnato dall'(...) a B.M., con la finalità di estinguere l'esposizione debitoria di quest'ultimo nei confronti dell'istituto di credito presieduto dall'(...).

Le elencate risultanze probatorie consentono di ritenere pacifico il collegamento del pagamento del premio indicato nella proposta di polizza con il titolo di credito prodotto dall'attrice.

Venendo, a questo punto, alla quantificazione del danno patito dall'attrice, non si ritiene che possa essere liquidato in suo favore un importo costituente il valore di riscatto del capitale della polizza in quanto, come sopraevidenziato, non è sussistente tra le parti la stipulazione assicurativa.

Reputa, pertanto, il Tribunale che l'attore debba essere risarcito dell'importo rappresentato dal premio versato.

L'obbligo risarcitorio a carico della convenuta costituisce un'obbligazione di valore, da monetizzarsi con riferimento alla data di liquidazione attraverso la rivalutazione monetaria.

Gli importi rivalutati non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta e dalla mancata fruizione delle utilità che questa avrebbe potuto dare, provocato dal ritardo con cui viene liquidato e pagato al danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.

Un siffatto pregiudizio deve essere provato dal creditore e, solo in difetto di prova, il Giudice, nel liquidarlo, può fare ricorso all'equità, applicando gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.

Tale danno può essere liquidato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già sulla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT. Non è stato dall'attore dimostrato di aver subito un danno maggiore ai sensi dell'art. 1224 c.c., c. 2.

In omaggio a questi principi, all'importo di Euro 170.000,00, costituente il premio versato dall'attrice in relazione alla proposta assicurativa controversa e rappresentativo del pregiudizio patito dalla società attrice, sono applicati rivalutazione e interessi a partire dal 25.11.2011, data in cui si è manifestato il danno per l'attrice, che ha avuto in quel momento contezza dell'inesistenza della polizza assicurativa (doc. n. 7, all. atto di citazione).

La somma liquidabile all'attrice a titolo risarcitorio, all'esito di questa operazione, ammonta ad Euro 195.623,61.

Sul medesimo, costituente debito di valuta in seguito alla liquidazione, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.

Nessuna somma è, invece, da risarcirsi in favore dell'attrice in relazione al lamentato danno non patrimoniale, atteso che sul punto nessuna specifica allegazione è stata dall'attrice articolata.

Riconosciuta la responsabilità della convenuta nei confronti dell'attrice, deve valutarsi la fondatezza della domanda di garanzia spiegata dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati.

La stessa rinviene il proprio fondamento nell'art. 2049 c.c.

Al riguardo la Cassazione ha chiarito (Cass., 05/07/2017, n. 16512) che, poiché nella fattispecie di cui all'art. 2049 cod. civ. i due soggetti, il padrone ed il commesso, rispondono

per titoli distinti ma uno solo di essi è l'autore del danno, non si verifica l'ipotesi del concorso nella produzione del fatto dannoso e la conseguente ripartizione dell'onere risarcitorio secondo i criteri fissati dall'art. 2055 cod. civ.

Non essendo configurabile alcun apporto propriamente causale del preponente alla verifica del danno, ferma la corresponsabilità solidale nei confronti del danneggiato, il preponente responsabile - in estensione della tutela del terzo - per il fatto altrui, può agire in regresso contro l'effettivo autore del fatto per l'intero: sebbene la norma di cui all'art. 2055, secondo comma, cod. civ., non detti alcuna disciplina del regresso nell'ipotesi di concorso tra responsabili senza colpa e colpevoli, deve riconoscersi in favore del preponente il diritto di regresso per l'intero importo risarcito nei confronti del preposto, dovendo escludersi la possibilità di ripartire l'onere del risarcimento tra i coobbligati in proporzione a distinte colpe e quindi di attribuire al responsabile per fatto altrui (come il committente), per definizione estraneo alla produzione dell'evento dannoso, una qualsiasi porzione dell'onere nei rapporti interni col responsabile diretto del fatto dannoso.

Tanto chiarito in punto di inquadramento della domanda di garanzia, rectius di regresso, spiegata dalla convenuta, la stessa è fondata e meritevole di accoglimento soltanto nei confronti di (...), essendo stato appurato che quest'ultimo ha agito, all'epoca in cui si sono verificati i fatti, in qualità di agente della convenuta e ha posto in essere, in prima persona e non in qualità di socio della società pure chiamata in causa dalla convenuta, la truffa ai danni dell'attore (doc. n. 3, all. comparsa di costituzione).

Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta nei confronti dell'attrice; del terzo chiamato (...) nei confronti della convenuta; della convenuta nei confronti di (...), evocato in giudizio in qualità di socio della (...) s.n.c., che non ha, come anzidetto, operato quale agente della società convenuta nella vicenda di cui si controverte.

Esse si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e ss.mm., tenendo conto, quanto ai rapporti tra l'attrice e la convenuta e ai rapporti tra (...) e la convenuta, del valore e della relativa semplicità della controversia; quanto ai rapporti tra la convenuta e il terzo chiamato (...), va considerato che quest'ultimo, costituitosi in giudizio poco prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, ha svolto attività relativa alle sole fasi introduttiva e conclusionale.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie la domanda di parte attrice e condanna, per l'effetto, parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno in favore dell'attrice, quantificato in Euro 195.623,61, oltre a interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- 2) condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che si liquidano in Euro 786,00 per esborsi ed Euro 7.795,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%;

3) accoglie la domanda di parte convenuta nei confronti di (...) e condanna, per l'effetto, (...) a tenere la convenuta indenne di quanto la stessa verserà all'attrice;

4) condanna (...) al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in Euro 7.795,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%;

5) respinge la domanda di parte convenuta nei confronti di (...) s.n.c., (...) e (...);

6) condanna, per l'effetto, parte convenuta al pagamento, in favore di (...), delle spese di lite, che si liquidano in Euro 2.800,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Spoleto il 7 maggio 2021.

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2021.